

la parola *rifiuto*. Prego la Camera, come l'onorevole Capone, di ritenere che io la ringraziai dell'onore che mi aveva fatto, e la pregavo di dispensarmene, ma che punto non pronunciai la parola *rifiuto*. Un rifiuto alla Camera credo non si possa dare, nè io l'avrei dato, nè lo darei quando anche nuovamente mi eleggesse. (*Bravo!*)

CAPONE. Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Il deputato Capone ha la parola.

CAPONE. Io non ho inteso, pronunciando la parola *rifiuto*, di attribuire alla medesima nessun senso dispiacevole o di censura per l'onorevole generale Brignone. So bene quanta deferenza ha il deputato Brignone per il Parlamento, per la Camera, e so perfettamente del pari che quando or ora usava il vocabolo *rifiuto* voleva io esprimere soltanto la dispiacenza che provava al pensiero di non veder figurare l'illustre suo nome fra quelli dei componenti della nostra Commissione d'inchiesta.

PRESIDENTE. Adunque uno solo dei commissari si deve ritenere per eletto, cioè il signor Saffi che ebbe 128 voti.

Ora si procede nuovamente allo scrutinio per la nomina degli altri otto commissari.

I signori deputati, di mano in mano che vengono chiamati all'appello, sono pregati a deporre nell'urna le loro schede.

(*Segue l'appello nominale.*)

RELAZIONE SOPRA UNA PETIZIONE.

PRESIDENTE. I signori deputati sono pregati di riprendere il loro posto.

Il deputato Restelli è invitato alla ringhiera.

La votazione resta aperta.

(*Petizione di 32 ufficiali della brigata Piemonte stati rimossi.*)

RESTELLI, relatore. Riferirò contemporaneamente sulle due petizioni 8674 e 8687 che riguardano lo stesso oggetto.

Gli ufficiali della brigata Piemonte che hanno dato le loro dimissioni nello scorso agosto quando il generale Mella marciava contro Catania e che vennero rimossi per mancanza contro l'onore, coi decreti dei giorni 5 e 30 del successivo ed ora scorso ottobre, emanati dal Ministero della guerra sopra proposta del Consiglio di disciplina, hanno prodotto istanza al Parlamento per ottenere reintegrazione d'onore.

Il relatore crede utile di indicare alla Camera le testuali conclusioni dei petenti:

« Colpiti (concludono essi) da una sentenza infamante, non avendo contro il tribunale che l'ha pronunciata nessun rimedio legale, perchè tribunale senza forme giuridiche, senza difesa, senza pubblicità e senza appello, non possono che rivolgersi alla Rappresentanza

nazionale ed al Senato, custodi dei diritti e giudici supremi della sorte di tutti i cittadini, perchè, prendendo in considerazione i fatti e le ragioni esposte, portino riparo ad una sì ingiusta sentenza, riabilitando i petenti nella cosa più sacra, l'onore, acciò, come per il passato, possano al bisogno offrire il loro braccio alla patria. »

Questo dimandano gli ufficiali dimissionari, i quali credono di essere stati ingiustamente colpiti dalle dette sentenze, perchè ripetutamente il generale Mella, il colonnello Chiarle ed altri ufficiali superiori, non solo privatamente, ma al gran rapporto insistettero a che dessero le loro dimissioni quegli ufficiali che non avessero creduto di rimanere nelle file dell'esercito per combattere Garibaldi. Pensano i petenti che questa facoltà, anzi questi eccitamenti dati dai loro superiori servano ad essi di giustificazione di avere rassegnate le loro dimissioni, e che quindi male abbia pronunciato il Consiglio di disciplina e male il Ministero ratificando la proposta del Consiglio stesso che li dichiarò meritevoli di rimozione per avere mancato all'onore.

La vostra Commissione concorde, ad eccezione di uno fra i suoi membri,

Considerando che le denunciate decisioni punitive del Ministero della guerra, emanate sopra parere conforme del Consiglio di disciplina, sono a considerarsi come sentenze pronunciate da un giudizio militare costituito da legge organica, quale è quella appunto sullo stato degli ufficiali del 25 maggio 1852, legge che, quantunque non stabilisca per codesti giudizi alcune garanzie dei giudizi ordinari, pure prescrive in modo positivo le formalità, le cautele ed i limiti giurisdizionali di tali giudizi;

Considerando che la mancanza di alcune garanzie che anche la legge civile talora richiede nei giudizi intorno a reati di minor conto, quali per esempio le mere contravvenzioni di polizia, non toglie alle relative decisioni dei giudici chiamati a pronunciarle il valore e l'autorità di sentenze giudiziali;

Considerando che nei reati contemplati dalla legge 25 maggio 1852 è costituito giudice il Ministero, assistito dal Consiglio di disciplina, il cui verdetto può esso bensì modificare a favore dell'ufficiale, aggravare non mai;

Considerando che, quando il Ministero non abbia creduto di valersi di tale facoltà ed abbia accolta la proposta del Consiglio di disciplina, la sua sentenza è da ritenersi definitiva;

Considerando che la Camera invaderebbe la giurisdizione del potere giudiziario, e violerebbe l'articolo 68 dello Statuto arrogandosi di riformare o togliere le sentenze di cui si tratta, perocchè sarebbe questo un atto di amministrazione della giustizia che è devoluto, a norma del detto articolo dello Statuto, ai giudici istituiti dalla legge e non al potere legislativo;

Considerando che, qualora la Camera infirmasse un giudizio dell'indole di quello sul quale versiamo, comprometterebbe gravemente la disciplina dell'esercito,